

Codice A1821A

D.D. 14 febbraio 2022, n. 330

**Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte. Conferma iscrizione nella sezione di appartenenza delle Organizzazioni di Volontariato aderenti al Comitato Regionale della Croce Rossa Piemonte. Nono stralcio- anno 2022.**



**ATTO DD 330/A1821A/2022**

**DEL 14/02/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1821A - Protezione civile**

**OGGETTO:** Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte. Conferma iscrizione nella sezione di appartenenza delle Organizzazioni di Volontariato aderenti al Comitato Regionale della Croce Rossa Piemonte. Nono stralcio- anno 2022.

Premesso che

il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194, "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile" ha istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;

la Direttiva del 9 novembre 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile **del 13 novembre 2012**, concernente "*Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile*", al fine di promuovere l'integrazione dei sistemi di riconoscimento e coordinamento delle *organizzazioni di competenza dello Stato e delle Regioni*, riconfigura la struttura dell'elenco nazionale, prevedendo l'istituzione e la gestione da parte delle regioni e province autonome di un proprio Elenco Territoriale del volontariato di protezione civile - da istituirsi appositamente e separatamente dal registro unico nazionale del Terzo settore, previsto dall'art. 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, che abroga e sostituisce la L. 266/1991;

la medesima direttiva stabilisce che l'iscrizione negli elenchi territoriali costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte delle autorità locali di Protezione civile del proprio territorio e demanda alle rispettive legislazioni regionali la definizione delle modalità di iscrizione e la determinazione dei requisiti di idoneità tecnico-operativa delle organizzazioni di protezione civile; questi ultimi devono comunque soddisfare i criteri minimi di base previsti nella direttiva stessa;

la D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014 della Giunta Regionale del Piemonte ha preso atto degli indirizzi operativi emanati con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, istituendo l'Elenco Territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, strutturandolo in due sezioni:

a) "Sezione A", composta da associazioni e gruppi comunali/intercomunali di volontariato aventi i requisiti di idoneità tecnico-operativa minimi di base previsti dalla Direttiva;

b) "Sezione B", composta da associazioni e gruppi comunali/intercomunali di volontariato aventi i requisiti di cui al precedente punto a), nonché quelli funzionali all'operatività delle organizzazioni di volontariato in seno alla Colonna Mobile Regionale, previsti dall'art. 3 del regolamento regionale del 23 luglio 2012 n. 5/R;

l'art. 33, comma 1 del D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile", decreto che abroga e sostituisce il D.P.R. 194/01, sancisce l'obbligatorietà di iscrizione nell'Elenco Nazionale, suddiviso in Elenco Centrale ed Elenchi Territoriali di cui al successivo art. 34, per poter operare nel Settore della Protezione Civile;

l'art. 3, c. 4 del citato Regolamento del 23 luglio 2012, n. 5/R nonché la Direttiva del 9 novembre 2012 stabiliscono, altresì, che il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-operativa necessari per l'iscrizione all'elenco territoriale deve essere verificato almeno ogni tre anni;

visto il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 con il quale è stata data attuazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione di quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 e s.m.i, in particolare l'art. 3, comma 3-bis che ha rinviato ad un apposito decreto dei Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali e della Salute, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Dipartimento della Protezione Civile l'applicazione delle norme ivi contenute ai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato della protezione civile;

visto il decreto interministeriale 13 aprile 2011 con il quale è stata data attuazione alla citata disposizione contenuta nell'art. 3, comma 3-bis del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;

visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 con il quale si è proceduto all'adozione dell'intesa in materia di formazione, informazione e addestramento, controllo sanitario e sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile;

visto il successivo Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 25 novembre 2013 "Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012;

Considerato che:

i Legali Rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di cui all'elenco allegato alla presente determinazione, hanno presentato la documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione nella sezione di appartenenza all'Elenco Territoriale della Regione Piemonte;

dall'esito dell'istruttoria, custodita agli atti del Settore di Protezione Civile, **le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile aderenti al Comitato Regionale della Coce Rossa Piemonte,**

di cui all'elenco allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, sono risultate in possesso dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione nella sezione di appartenenza dell'Elenco territoriale della Regione Piemonte;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/08;
- L.R. 7/03;
- D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1
- D.lgs 3 luglio 2017, n. 117
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012
- Determinazione Dirigenziale D.B14.14 n. 702 del 26/03/2014
- art. 3 del Regolamento Regionale del 23 luglio 2012 n. 5/R;
- D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014,
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1 - 4046 del 17/10/2016

*determina*

1. di confermare l'iscrizione delle **Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile aderenti al Comitato Regionale della Croce Rossa Piemonte**, di cui all'elenco allegato (**All.1**) alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, nella Sezione di appartenenza dell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte, istituito con D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014, **per ulteriori tre anni** a partire dalla data del presente provvedimento, salvo quanto previsto al successivo punto 4 della presente determinazione;
2. di stabilire, che in ottemperanza a quanto disposto negli Allegati 2, 3 (come sostituito dall'allegato 3 al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 25 novembre 2013), e 4 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 ("Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto"), il legale rappresentante dell'organizzazione attesti e trasmetta, entro 60 giorni dalla notifica della presente, l'allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 (**All. 2**) parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di disporre che l'invio entro i termini stabiliti della dichiarazione sostitutiva prevista dal precedente punto 2) della presente determinazione, dà luogo all'Istituto del silenzio assenso della Regione Piemonte per la conferma dell'iscrizione nella Sezione di appartenenza all'Elenco Territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, istituito con D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014;
4. di disporre, altresì, che il mancato invio entro i termini stabiliti della documentazione prevista al precedente punto 2) della presente determinazione comporta l'immediato avvio del procedimento per la sospensione dell'organizzazione dall'attività operativa, così come previsto

al punto 3 dell'allegato 2 e al punto 9 dell'allegato 4 al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, nonché al punto 5 dell'allegato 3 al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 25 novembre 2013;

5. di stabilire l'obbligo che ogni variazione dei dati inerenti i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco territoriale, previsti all'art. 3, c. 4 del regolamento del 23 luglio 2012, n. 5/R nonché dalla direttiva del 9 novembre 2012, che dovesse intervenire nel triennio di validità della conferma, o comunque fino alla successiva verifica, deve essere tempestivamente comunicata al settore Protezione Civile della Regione Piemonte, che valuterà la permanenza o meno dell'iscrizione, o la variazione della sezione di appartenenza;
6. di stabilire, altresì, che la conoscenza da parte di questa amministrazione della contravvenzione di cui al precedente punto 5 comporta l'immediato avvio del procedimento di sospensione dell'organizzazione dall'Elenco territoriale e la conseguente impossibilità di svolgimento di attività di protezione civile. Entro 90 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione l'organizzazione dovrà provvedere a regolarizzare la propria posizione, in caso contrario si procederà alla cancellazione d'ufficio dall'Elenco territoriale.
7. di notificare all'organizzazione, a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente qualora non ancora attivata, la presente determinazione di conferma dei requisiti.
8. di disporre che la prossima verifica dei requisiti sarà effettuata **entro tre anni** a partire dalla data del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2012.

I Funzionari Estensori  
Antonietta MAURO  
Anna COSTANTINI

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)  
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio

Allegato

**ALLEGATO 1 ALLA DETERMINAZIONE N.....DEL.....**  
**NONO STRALCIO ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI AL COMITATO**  
**REGIONALE DELLA CROCE ROSSA PIEMONTE-CONFERMA ISCRIZIONE ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLA**  
**REGIONE**

N.	DENOMINAZIONE	PROV.	SEDE LEGALE	N. CIVICO	COMUNE	SEZIONE
1	CRI COMITATO DI MORETTA ODV	CN	VIA ROMA	33	MORETTA	A
2	CRI COMITATO DI NOVARA ODV	NO	VIA XXIII MARZO	174/D	NOVARA	A
3	CRI COMITATO DI AIRASCA ODV	TO	VIA ROMA	250	AIRASCA	A
4	CRI COMITATO DI DRUENTO ODV	TO	VICOLO SAN PANCRAZIO	6	DRUENTO	A
5	CRI COMITATO DI FIANO ODV	TO	VIA ROMA	57	FIANO	A
6	CRI COMITATO DI GIAVENO ODV	TO	STRADA DEL FERRO	70/a	GIAVENO	A
7	CRI COMITATO DI S. GIORGIO CANAVESE ODV	TO	CORSO REPUBBLICA	16	SAN GIORGIO CANAVESE	A
8	CRI COMITATO DI CANNOBIO ODV	VB	VIA MADONNA DELLE GRAZIE	SNC	CANNOBIO	A
9	CRI COMITATO DI GATTINARA ODV	VC	CORSO VERCELLI	321	GATTINARA	A

**ALLEGATO 2**  
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**  
**(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

**IL DICHIARANTE**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Legale rappresentante dell'organizzazione \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_

Al fine della verifica dei requisiti di idoneità tecnico-operativa della Organizzazione di volontariato di protezione civile, in ottemperanza a quanto disposto negli Allegati 2, 3 (come sostituito dall'Allegato 3 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile in data 25 novembre 2013) e 4 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile in data 12 gennaio 2012 "Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta" prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto":

**DICHIARA**

- che ciascun volontario aderente all'organizzazione, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, è dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che è adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante;
- che nei limiti delle attuali disposizioni normative, indirizzi e linee guida in materia, i Volontari, rispetto alla mansione svolta nell'ambito della propria Organizzazione, posseggono l'adeguata conoscenza, formazione e preparazione tecnica, nonché consapevolezza del proprio stato di salute derivante dal controllo sanitario cui sono periodicamente sottoposte le unità che svolgono ancora attività lavorativa presso enti pubblici o privati, nonché quelli in quiescenza, a ragione degli ordinari controlli effettuati dal medico di famiglia e/o specialistici, ovvero per aver aderito alle periodiche campagne di prevenzione promosse dai servizi sanitari;
- che, in conformità al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 aprile 2011 e del Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012, attuativi del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di attività di protezione civile:
  - ha individuato i volontari operativi che abbiano eventualmente superato le soglie di esposizione ai fattori di rischio previsti titoli VI (Movimentazione manuale dei carichi), VII (Attrezzature munite di VDT), VIII (Agenti fisici), IX (Sostanze pericolose) Capo I, X (Agenti biologici – gruppi 2/3/4 art. 268 comma 1) del D. Lgs. 81/2008, da sottoporre a sorveglianza sanitaria;(\*)
  - non ha rilevato, tra i volontari operativi, persone che abbiano avuto un'esposizione ai fattori di rischio previsti ai titoli IX (sostanze pericolose) Capi II e III, e XI (atmosfera esplosive) del D.Lgs. 81/2008, da sottoporre a sorveglianza sanitaria (\*).

**(\*) crocettare solo l'opzione corrispondente alla situazione dell'organizzazione**

Dichiara, inoltre, di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dall'art. 7 D. Lgs. 196/2003. Acconsente al trattamento dei dati forniti, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa e necessari per rispondere a questa richiesta.

**Si conferma che quanto dichiarato è vero** e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 (articoli 75 e 76).

Data \_\_\_\_\_

**FIRMA DEL DICHIARANTE (\*)**

\_\_\_\_\_

(\*) La presente dichiarazione va firmata davanti al dipendente pubblico che accerta l'identità del DICHIARANTE. Sono valide anche le dichiarazioni firmate e poi trasmesse (insieme alla fotocopia di un documento di identità) via fax oppure per via telematica seguendo le modalità indicate dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

## **NORMATIVA INDICATA NEL MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

### **Privacy - D. Lgs. 196 del 2003 (art. 7 e 13)**

**Art. 7** - 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

**Art. 13** - L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.

### **Decadenza e sanzioni penali - Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (art. 75 e 76)**

**Art. 75** - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

**Art. 76** - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.